

Provincia di Ascoli Piceno
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 29-quater – Ditta: UNIPROJECT SRL. Installazione ubicata in Via Bonifica nel Comune di Maltignano (AP) – Modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Avviso di indizione conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i. – art.29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). Richiesta integrazioni.

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno Prot. 11310 del 06/06/2025, assunta al prot. ARPAM n. 18383 di pari data, relativa all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione e relativi elaborati tecnici, si rappresenta quanto segue.

Dati di Progetto

La ditta Uniproject s.r.l. con sede legale e operativa nel Comune di Ascoli Piceno (AP), in Via Bonifica, 2, con l'istanza in oggetto intende richiedere modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in suo possesso (REG.GEN. n. 583 del 29.05.2020) per l'attività IPPC codice:

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico.

5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico.

La richiesta di modifica non sostanziale, definita tale secondo i criteri individuati dalla DGR n. 1547/2009 allegato, punto 1.1, prevede:

Pag. 1 di 6

1. Modifiche documentali per l'allineamento tra “Quadro Prescrittivo” e “Piano Operativo Gestione Rifiuti”
 - a. Allineamento della capacità di trattamento
 - b. Inserimento della validità dei certificati analitici dei rifiuti, nella fase di preaccettazione
2. Impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi (denominato CF2)
 - a. Modifica della modalità di gestione dei serbatoi di stoccaggio
 - b. Modifica di alcuni limiti al controllo fiscale intermedio F2
 - c. Trattamento contemporaneo di alcune specifiche tipologie di rifiuti pericolosi
 - d. Inserimento di un serbatoio di stoccaggio per l'olio derivante dal trattamento delle emulsioni
3. Gestione dei fanghi derivanti dalle linee di disidratazione a servizio degli impianti di trattamento rifiuti.
 - a. Modifica delle quantità ammesse al deposito preliminare e aggiornamento dei codici EER.
 - b. Modifica della frequenza di smaltimento per alcune tipologie di rifiuti prodotti.

Commento

Si riportano di seguito le richieste avanzate dalla ditta in carattere corsivo e i relativi commenti da parte di questa Struttura in carattere normale:

1. ***Modifiche documentali per l'allineamento tra “Quadro Prescrittivo” e “piano Operativo Gestione Rifiuti”***
 - a. ***Allineamento della capacità di trattamento***

“In particolare, al punto 1 “Descrizione impianto” e al punto 8.4 “prescrizioni gestione rifiuti trattati” del Quadro Prescrittivo sono presenti indicazioni riguardanti i serbatoi destinati al deposito preliminare D15 e al raggruppamento preliminare D13 diverse da quelle descritte nel Piano Operativo di Gestione Rifiuti alle pagg. da 15 a 17. Al fine di evitare qualsiasi tipo di equivoco, si chiede di rendere definitiva e vigente la gestione indicata nel Piano Operativo di Gestione Rifiuti”

La ditta richiede di uniformare le indicazioni relative alle capacità dei trattamenti per i rifiuti pericolosi con quanto indicato nel Piano Operativo di Gestione Rifiuti già approvato, pertanto la proposta prevede la sostituzione della tabella di cui al punto 8.4 del Quadro prescrittivo con quella a pag. 5 della “Relazione Modifica non sostanziale” maggio 2025.

Relativamente a tale richiesta non si rilevano motivi ostativi.

1. ***Inserimento della validità dei certificati analitici dei rifiuti, nella fase di preaccettazione***

“Al fine di uniformare i due documenti si chiede per i rifiuti non pericolosi di:

Pag. 2 di 6

1. Stabilire una durata temporale di validità della documentazione fornитaci dal produttore (certificato analitico e scheda descrittiva del rifiuto) massima di 3 anni;
2. Stabilire che la procedura di omologazione è da ripetere ogni 3 anni (salvo in caso di modifiche del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto o di non conformità)

Al fine di uniformare i due documenti si chiede per i rifiuti pericolosi di:

3. Stabilire una durata temporale di validità della documentazione fornitaci dal produttore (certificato analitico e scheda descrittiva del rifiuto) massima di 1 anno;
4. Stabilire che la procedura di omologazione è da ripetere ogni 3 anni (salvo in caso di modifiche del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto o di non conformità)"

In merito alla richiesta relativa alla durata temporale di validità della documentazione fornita dai produttori si ritiene accettabile quanto proposto ad eccezione dei rifiuti con codice EER a specchio per i quali la caratterizzazione dovrà essere presentata dai produttori iniziali con cadenza annuale.

2. Impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi (denominato CF2)

a. modifica della modalità di gestione dei serbatoi di stoccaggio

"Si chiede la possibilità di stoccaggio di rifiuti pericolosi aventi stesso codice CER, stesse classi di pericolo e stessa caratterizzazione."

Secondo quanto stabilito dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, il divieto di miscelazione dei rifiuti è riferito esclusivamente a rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità diverse, pertanto si ritiene accettabile quanto proposto. Si ritiene necessario, comunque, che la ditta chiarisca se intende escludere dalla miscelazione quei rifiuti che presentano caratteristica di pericolo HP8 con pH estremamente acidi con quelli con la medesima caratteristica di pericolo HP8 che abbiano invece pH estremi alcalini.

b. modifica di alcuni limiti al controllo fiscale intermedio F2

La ditta a seguito di valutazioni inerenti al controllo dei reflui nelle vasche VCA e VCB dell'impianto CF2 dalle quali è scaturita la necessità di lavorare con eccesso di reagenti e ritrattare più volte il refluo al fine di giungere ai limiti previsti per lo scarico parziale del CF2 richiede di effettuare le seguenti modifiche:

- *"I reflui delle vasche di controllo del CF2 (VCA-VCB) potranno essere pompati anche in una delle due vasche di reazione del CF1 (V3-V4) al fine di procedere al trattamento della miscela"*

Pag. 3 di 6

ivi composta (nella miscela M1-xxx sarà annotato il contributo quantitativo dato dalla/e vasca/he di controllo per continuare a garantire la tracciabilità)

Poiché il trattamento CF1 è sostanzialmente un trattamento di chiariflocculazione si ritiene la ditta debba chiarire i criteri da utilizzare nella scelta di avviare o meno alle vasche di reazione CF1 i reflui delle vasche di controllo del CF2 (ad esempio mancato raggiungimento dei limiti relativi alla concentrazione dei metalli).

- *“Alcuni limiti dello scarico fiscale interno F2 dell'impianto CF2 presenti nella tabella 3.16 del PMC siano integrati con i seguenti (nel caso di utilizzo della linea di trasferimento in V3-V4): Rame (Cu) e composti: < 15 mg/l e Zinco (Zn) e composti: < 15 mg/l”*
- *“La destinazione scelta per il refluo trattato e contenuto nelle vasche di controllo, sarà indicata sulla scheda di lavorazione nel campo “annotazioni”*

Si ritiene necessario che la ditta indichi le modalità con cui intende rendere immediatamente accessibili, ai fini del controllo da parte dell'organo competente, le informazioni relative alla destinazione (trattamento CF1 o D8) del refluo trattato e contenuto nelle vasche di controllo dopo il trattamento CF2.

c. trattamento contemporaneo di alcune specifiche tipologie di rifiuti pericolosi

*“Si chiede, quindi, di inserire DUE nuove caratterizzazioni che permettano, in fase di preaccettazione,
di identificare quei rifiuti pericolosi che potrebbero essere usati come “reagenti di riutilizzo” per trattarne altri:*

- *hR Correzione del pH acido - rifiuto con proprietà da riutilizzo*
- *kR Correzione del pH alcalino - rifiuto con proprietà da riutilizzo...”*

La ditta intende utilizzare alcuni rifiuti con pH particolarmente acidi o alcalini e caratteristiche analoghe ai reagenti che normalmente si utilizzano per effettuare la correzione del pH, al posto degli stessi reagenti. A tal fine dichiara che verranno eseguite prove di trattamento per verificare che non si manifestino fenomeni di incompatibilità (reazioni esotermiche, sviluppo di gas); inoltre, la scheda di lavorazione riporterà i riferimenti di entrambi i rifiuti ovvero quello trattato e quello utilizzato come reagente, anche in quantità parziale rispetto a quella stoccativa.

Si ritiene che la proposta avanzata, nell'ottica della riduzione del consumo di materie prime, possa essere accolta fermo restando la tracciabilità delle operazioni anche sul registro di carico e scarico.

d. inserimento di un serbatoio di stoccaggio per l'olio derivante dal trattamento delle emulsioni

La ditta intende predisporre una cisterna in idoneo materiale (da 10 m³) con relativo bacino di contenimento in sostituzione delle cisternette utilizzate per la raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da emulsioni oleose trattati in CF2 dopo trattamento.

In merito a tale proposta non si rilevano criticità.

3. Gestione dei fanghi derivanti dalle linee di disidratazione a servizio degli impianti di trattamento rifiuti.

a. Modifica delle quantità ammesse al deposito preliminare e aggiornamento dei codici EER.

La ditta richiede la modifica della tabella al paragrafo 4, pag. 15 del quadro prescrittivo fermo restando il quantitativo totale stoccativo autorizzato, apportando le seguenti modifiche:

- *introduzione codice EER 150102 (imballaggi in plastica) per un quantitativo istantaneo pari a 5 ton;*
- *introduzione codice EER 150103 (imballaggi in legno) per un quantitativo istantaneo pari a 5 ton;*
- *riduzione del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 170405 (ferro e acciaio) da 20 a 10 ton;*
- *riduzione del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) da 20 a 10 ton;*
- *aumento del quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente con codice EER 190812 (fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811) da 30 a 50 ton;*
- *eliminazione dei rifiuti con codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti);*

In merito a tale proposta non si rilevano motivi ostativi

f. Modifica della frequenza di smaltimento per alcune tipologie di rifiuti prodotti.

Il paragrafo 9.2 del Quadro Prescrittivo indica che “i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici EER 190206, 190801, 190812 e 190814, devono essere avviati a smaltimento con cadenza bimestrale”. Tuttavia, per alcuni codici EER la cui produzione è molto ridotta, il periodo temporale definito risulta essere economicamente ed ambientalmente svantaggioso in quanto obbliga ad organizzare il trasporto pur non avendo ancora un carico completo (circa 22-24 t). Si chiede, quindi, che il paragrafo 9.2 del Quadro Prescrittivo venga modificato affinché i fanghi prodotti dal trattamento dei rifiuti possano essere avviati a smaltimento o recupero con cadenza quadrimestrale.

In merito a tale proposta si ritiene necessario che la ditta individui i codici EER dei rifiuti, per cui la produzione risulta tale da non raggiungere il carico completo nel bimestre, da avviare a successivo smaltimento o recupero con frequenza quadriennale.

Valutazioni tecnico-ambientali

Sulla base di quanto sopra esplicitato, in merito al procedimento ai sensi dell'art. art. 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativo all'istanza di modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla ditta Uniproject s.r.l. con sede operativa in Bonifica n.2 nel Comune di Maltignano (AP), si ritiene necessario, ai fini dell'espressione del contributo di competenza, che la ditta integri la documentazione presentata al fine di fornire i chiarimenti richiesti nel commento.

Cordiali saluti

Gruppo di lavoro

CTP Ph.D. Dott. ssa Annamaria Falgiani

Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli

Sui Fattori di Pressione Ambientale

Dott.ssa Marilù Mele

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio Territoriale

Dott. Massimo Marcheggiani


Documento informatico firmato digitalmente



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0014294 in data 15/07/2025 09:39

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

0023113|15/07/2025|ARPAM|DIRGE|P|480.10.30/2025/STAP/353 - D.Lgs. 152/2006 art. 29-quater - Ditta: UNIPROJECT SRL
Installazione ubicata in Via Bonifica nel C...

Protocollo Mittente

Numero 0023113 del 15/07/2025

Classificazione da Titolaro

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 12 - AIA (Autorizzazione integrata ambientale) - IPPC

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: 871D4706B9E8CE114F876269EC8382A6EF3156EBB2B10E992718345D4A0B8196; Algoritmo: SHA-256

- Documento_principale.pdf
- Segnatura.xml

 APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI